

Circolare n. 11 MEL/cg
8 febbraio 2018

RIORDINO DELLE
PROFESSIONI SANI-
TARIE
LEGGE 11 GENNAIO
2018 N. 3

SINTESI

Le professioni di osteopata, chiropratico, chimico, fisico, psicologo, biologo vengono riconosciute quali professioni sanitarie e vengono apportate alcune modificazioni all'apparato sanzionatorio in materia di professioni.

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2018 è avvenuta la pubblicazione della Legge 11 gennaio 2018 n. 3, che si allega, con la quale il Governo ha ricevuto la delega per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione chimica dei medicinali per uso umano, che contempla, altresì, alcune disposizioni finalizzate al riordino delle professioni sanitarie.

In particolare si evidenziano i profili di maggiore interesse per le categorie rappresentate.

ARTICOLO 7

Le professioni di osteopata e di chiropratico vengono riconosciute professioni sanitarie e sarà un successivo accordo stipulato in sede di Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro mesi tre dalla data di entrata in vigore della legge in commento (15/02/2018), che verranno individuati l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti entrambe le suddette professioni, compresi i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.

Tramite l'emanazione di un apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro sei mesi dal 15.02.2018, verrà definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria o eventuali percorsi formativi integrativi.

ARTICOLO 8

Le professioni di chimico e di fisico vengono riconosciute professioni sanitarie ed il Consiglio nazionale dei chimici (CNC) assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordine dei chimici e dei fisici.

ARTICOLO 9

Le professioni di biologo e di psicologo vengono riconosciute quali professioni sanitarie, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Salute.

ARTICOLO 12

Il testo dell'**art. 348 del codice penale** (esercizio abusivo di una professione), a decorrere dal 15.2.2018, viene modificato come segue:

“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del profes-

sionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo”.

Relativamente all'ipotesi di reato di cui all'**art. 589 del codice penale** (omicidio colposo), viene inserito il principio per cui se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, o, di un'arte sanitaria, la pena prevista è della reclusione da tre a dieci anni.

In merito all'ipotesi di reato di cui all'**art. 590 del codice penale** (Lesioni personali colpose) viene introdotto il principio per cui se i fatti lesivi sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nell'ambito del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D.1265/1934), al primo comma dell'articolo 141 viene introdotta la modifica per cui chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 (licenza per l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie) o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500.

Nell'ambito dell'attività di mediazione di cui alla **legge 39/1989**, viene in parte modificato il **comma secondo dell'articolo 8**, con la conseguenza che ai mediatori, **già incorsi nella sanzione** prevista¹ per avere esercitato l'attività di mediazione privi di iscrizione al ruolo, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dal summenzionato art. 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione).



allegato

¹ articolo 12, comma 6, L. 3/2018: "all'articolo 8, comma 2, della legge 39/1989, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».